

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **73/1984** (ECLI:IT:COST:1984:73)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **25/01/1984**; Decisione del **08/03/1984**

Deposito del **14/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15805**

Atti decisi:

N. 73

ORDINANZA 8 MARZO 1984

Deposito in cancelleria: 14 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 21 marzo 1984.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma primo, del codice penale

militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Toso Alessandro, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1982;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Toso Alessandro, imputato di insubordinazione continuata con ingiuria e minaccia nei confronti di superiore ufficiale, il Tribunale militare territoriale di Padova ha impugnato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'art. 189, primo comma (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale), del codice penale militare di pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza n. 103 dell'anno 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge sopra indicata.

Che successivamente la questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 193 e 236 del 1982 e n. 236 del 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. nella parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe e già decisa da questa Corte con la suindicata sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.